

Seminario
"I DIRITTI UMANI DEI DETENUTI"
Vaticano – Piazza San Calisto, 16 – 1 - 2 marzo 2005

MONS. GIORGIO CANIATO
Ispettore Generale dei Cappellani Italiani
Rappresentante di diritto dell'Italia nell'ICCPCC

Introduzione

Il Raduno che si svolge il 1 e 2 marzo 2005 in Vaticano, indetto dal Pontificio Consiglio Giustizia e Pace e dall'ICCPCC, per discutere il tema «Diritti umani dei detenuti» non è un Convegno ma un Seminario: cioè è aperto ad un numero ristretto di partecipanti, i quali sono invitati per la loro competenza teorica e pratica.

E sono invitati non tanto per ascoltare relazioni, ma perché devono portare il loro contributo per l'analisi, l'approfondimento del tema, e se sono anche operatori in carcere devono illustrare se e come vengono rispettati, sia da un punto di vista legislativo che pratico, i diritti dei detenuti nelle strutture in cui operano.

Allora, come Ispettore Generale dei Cappellani delle Carceri sia del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che del Dipartimento della Giustizia Minorile e come Rappresentante di diritto dell'Italia nell'ICCPCC, presento questa mia relazione in lingua italiana.

La divido in questi punti:

- 1) Principi teologici e filosofici;
- 2) Leggi Internazionali e Nazionali;
- 3) Realtà Italiana:
 - a. Esecuzione della pena:
 - i. Le norme di legge
 - ii. La pratica
 - b. Fase investigativa e processuale:
 - i. Leggi
 - ii. Pratica
- 4) Intervento della Segreteria di Stato alla Conferenza dei Capi Dipartimento d'Europa
- 5) Mie considerazioni su come rispettare i diritti dell'Uomo detenuto
- 6) Indicazioni operative come frutto del Seminario.

1) Principi teologici - filosofici

- a) La Rivelazione cristiana afferma che ogni uomo, che è fatto ad immagine e somiglianza di Dio, e se cristiano Figlio di Dio, è Persona, cioè soggetto responsabile, perché intelligente e libero, di diritti e di doveri inalienabili e non può essere mai oggetto né strumento di nessuno e di nessuna realtà.
- b) Anche il pensiero umano, pur con tante eccezioni (marxismo, islamismo) riconosce l'Uomo come persona e viene così definito:
 - a. BOEZIO dice: "Persona est naturae rationalis individua substantia"
 - b. S. GIOVANNI DAMASCENO: «Persona è ciò che esprimendo se stesso per mezzo delle sue aspirazioni e proprietà, porge di sé una manifestazione che lo distingue dagli altri dalla sua stessa natura». Il termine *proposon* indica l'ente che esprime se stesso nell'atto in cui intende, vuole, ama. Il termine *hypostasis* indica la sussistenza (esistenza in sé) da distinguersi da natura.
 - c. S. TOMMASO D'AQUINO dice: «*Omne individuum rationalis naturae dicitur persona. Persona significat id quod est perfectissimum in tota nature subicet subsistens i rationali nature*».Sussistenza = ciò per cui uno è sostanzialmente quello che è: singolarità, integralità, incomunicabilità; non si divide in altri esseri essendo se medesimo.

Col termine «Diritto» si vuol indicare qualcosa che è legata, è nell'essenza di ogni uomo, togliendo la quale si distrugge l'uomo.

2) Leggi internazionali e nazionali

Anche Leggi Internazionali e Nazionali riconoscono e applicano questi concetti: uomo - persona, soggetto di diritti e doveri.

- a) La Carta dei Diritti dell'Uomo approvata dall'ONU nel 1948 da 48 Stati su 56 (gli 8 che si sono astenuti avevano una concezione dell'uomo tale che permetteva di riconoscere questi diritti)
- b) La Costituzione Italiana

Riguardo poi all'uomo che ha violato la legge e viene condannato:

- a) La Carta dei Diritti sopra accennata
- b) La Costituzione Italiana
- c) Le Regole Minime dell'ONU che riguardano in modo specifico il detenuto ed il suo trattamento in carcere, del 1955
- d) Le Regole Minime del Consiglio d'Europa per il trattamento minimo dei detenuti del 1973, come tutte le altre norme approvate successivamente, riconoscono l'uomo detenuto come persona soggetto dei diritti inalienabili, pur se vissuti in stato privativo della libertà fisica, a causa del reato commesso; e quindi con limitazioni di fatto di alcuni diritti.

3) La realtà italiana

A - L'ESECUZIONE DELLA PENA

a) *Le norme di Legge*

Nel nostro ordinamento giuridico, ricomprensivo della Costituzione, della legge penitenziaria (26 luglio 1975, n.354 e successive modifiche), del regolamento d'esecuzione (D.P.R. 30 giugno 2000, n.230) e delle direttive emanate dall'Unione Europea, il detenuto é configurato come un titolare di diritti e di doveri. La sua condizione é pertanto individuabile come un vero stato giuridico.

Non soltanto è destinatario dei servizi resi dall'istituto penitenziario ove è ristretto, ma, in quanto persona, è titolare di quei diritti della personalità che la nostra Costituzione riconosce all'uomo in quanto tale, a prescindere dalla sua condizione di cittadino.

Così, prendendo spunto dall'art.1 della legge penitenziaria, che delinea il trattamento penitenziario come conforme ad umanità, che assicuri il rispetto della dignità della persona e sia improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e credenze religiose, si individuano come diritti riconosciuti al detenuto dalla vigente normativa, in attuazione del dettato costituzionale:

- A) *diritti relativi all'integrità fisica e psichica;*
- B) *diritti relativi alla tutela dei rapporti familiari e sociali;*
- C) *diritti relativi all'integrità morale e culturale;*
- D) *diritto alla professione religiosa;*
- E) *diritto al reinserimento sociale.*

Ad essi, immanente in ognuno e rispondente alle stesse finalità dell'istituzione penitenziaria, va aggiunto il diritto alla sicurezza, ovvero alla tutela da pericoli alla persona o da contaminazioni ambientali, spesso fonte di un'accentuata delinquenza acquisita.

Per quanto riguarda i doveri, i detenuti debbono sottostare alle regole imposte dal regime penitenziario, ovvero debbono tenere un comportamento rispettoso e corretto nei confronti dei compagni di detenzione, degli operatori penitenziari, degli operatori esterni, dei visitatori.

In particolare, è compito del personale addetto alla sorveglianza (la Polizia penitenziaria) quello di far osservare regole chiare, precise e motivate che tengano conto del dovere di rispettare le cose proprie ed altrui e dell'Amministrazione in generale.

All'uopo, sembra utile fornire riferimenti normativi essenziali;

Art.32 della legge: norme di condotta dei detenuti ed internati.

Obbligo di risarcimento del danno.

Art.69 regolamento: informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria.

Art.70 regolamento: norme di comportamento.

Art.71 regolamento: compiti di animazione e di assistenza

(divieto di raggiungere posizione di preminenza da parte di detenuti in ragione delle attività svolte).

Art.72 regolamento: risarcimento dei danni arrecati a beni dell'amministrazione o di terzi.
Si sottolinea in particolare l'obbligo di informare i detenuti, all'atto del loro ingresso, dei loro diritti e dei loro doveri, della disciplina e del trattamento (tramite estratto delle principali norme, depositato in luogo accessibile a tutti o consegnato in copia; le norme sono la legge, il regolamento e il regolamento interno).

Art.77 regolamento: infrazioni disciplinari e sanzioni.
Vi sono enunciati ventuno comportamenti vietati i cui responsabili sono punibili disciplinarmente; pertanto, si può arguire che viene stabilito il dovere di "non" comportarsi in modo vietato dalla norma.
Ad esempio, si deduce il dovere di pulire e tenere ordinata la camera, così come la persona; il dovere di adempiere gli obblighi lavorativi; il dovere di tenere soltanto gli oggetti consentiti.

Individuati succintamente i doveri dei detenuti, soffermiamoci ancora sui diritti riconosciuti loro dal vigente ordinamento, riferendoci in modo particolare al lavoro che è l'elemento trattamentale di maggior rilievo tra quelli individuati dall'art.15 della legge penitenziaria.

A) *Diritti relativi all'integrità fisica e psichica.*

Il principio riguarda la tutela della salute come valore costituzionale e diritto fondamentale dell'individuo, nonché interesse della stessa collettività (articolo 32 Cost.). Pertanto, in generale, può dirsi che il recluso ha diritto ad una vita detentiva dignitosa ed umanamente sopportabile.

Così, dalle varie disposizioni contenute nel vigente ordinamento penitenziario, sussiste il diritto ad edifici e locali di soggiorno vivibili (come spazi e come promiscuità non eccessiva), illuminati, aerati, riscaldati e dotati di servizi igienici e riservati. Tali locali devono altresì essere tenuti puliti ed in buono stato di conservazione.

Ai detenuti vanno assicurati bagni e docce, oggetti necessari alla pulizia personale, nonché biancheria e vestiario adeguato e decoroso.

L'alimentazione deve essere sana e sufficiente e rispondente alle condizioni personali del detenuto; questi ha diritto ad almeno due ore al giorno all'aria aperta.

Di particolare rilievo è il diritto all'assistenza sanitaria (art.11 legge penitenziaria), che assicuri ogni tipo di intervento terapeutico secondo l'attualità delle condizioni di salute del ristretto. Pertanto, in ogni istituto, dovrà essere particolarmente curata l'organizzazione del servizio sanitario. Si sottolinea l'obbligatorietà *ex lege* dell'assistenza psichiatrica, nonché l'istituzione, di grande rilievo specie nelle Case Circondariali ove vengono ristretti coloro che provengono dalla libertà, del servizio nuovi giunti. È un presidio psicologico permanente composto da personale convenzionato e specializzato, avente il compito, a mezzo colloquio immediato, di attenuare il traumatico impatto del soggetto con il carcere, che, molto spesso, dà origine ad episodi di autolesionismo e/o tentativi di suicidio e etero-aggressione.

B) *Diritti relativi alla tutela dei rapporti familiari e sociali.*

Con essi si dà attuazione ai principi costituzionali in materia di tutela della famiglia e dei minori (artt.29, 30 e 31 Cost.) e delle libertà della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art.15 Cost.).

L'Ordinamento penitenziario vede con particolare favore i rapporti del detenuto con i propri familiari, tanto da prevedere incisive forme di stimolo alla loro conservazione ed al loro miglioramento.

Di grande rilievo è l'articolo 61 del Regolamento (rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento) che consente ipotesi e forme di colloquio con i familiari (ad es. in "area verde"), rapportate esclusivamente alle necessità trattamentali dell'individuo.

Il diritto ad ogni forma di corrispondenza può essere sospeso soltanto per specifico e motivato intervento della competente Autorità giudiziaria. L'articolo 18 della legge stabilisce anche la possibilità per i detenuti di tenere contatti con terze persone secondo le modalità previste dal Regolamento d'esecuzione.

In attuazione dell'art.24 della Costituzione (la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento), l'articolo 104 del codice di procedura penale riconosce all'imputato il diritto di conferire con il difensore sin dall'inizio del provvedimento restrittivo.

C) Diritti relativi all'integrità morale e culturale.

In essi rientrano tutti quei diritti che vengono realizzati mediante quegli interventi, da parte degli operatori penitenziari, che costituiscono il trattamento penitenziario propriamente detto.

La libertà di informazione (art.21 della Costituzione) è garantita dall'articolo 18, 6° comma, della legge mediante la previsione del diritto del detenuto di avere quotidiani, periodici e libri che sono in libera vendita all'esterno; inoltre, può avvalersi di altri mezzi di informazione consentiti e rispondenti a determinate prescrizioni ministeriali.

Un notevole rilievo è dato dall'ordinamento penitenziario al diritto alla istruzione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 33 (libertà di godere liberamente dell'insegnamento dell'arte e della scienza) e dall'articolo 34 (libertà di istruzione fino a raggiungere i più alti gradi degli studi). In particolare, l'articolo 19 della legge 354/75 formula ipotesi di organizzazione di corsi scolastici di ogni grado e tipo secondo le esigenze della popolazione detenuta interessata. Da sottolineare, la specifica importanza della cultura, acquisita tramite una adeguata istruzione, ai fini della riduzione del fenomeno della recidiva che è la causa del frequente ritorno in carcere di molte persone.

Il diritto a coltivare interessi umani, culturali e professionali, secondo il principio del rispetto della dignità della persona, viene realizzato mediante quel complesso di attività culturali, sportive e ricreative che vengono organizzate per consentire una più completa e soddisfacente realizzazione delle esigenze personali dei detenuti (articolo 27 legge penitenziaria).

D) Diritto alla professione della propria religione.

Oltre alla Costituzione Italiana (articoli 19 e 20) la libertà religiosa ed il diritto di professarla viene sancita nell'Ordinamento Penitenziario (legge 354/75) agli articoli:

- art.1: Rispetto della dignità umana del detenuto che è persona
- art.4: Detenuto soggetto di diritti e doveri
- art.15: La religione è elemento di trattamento in generale. Va considerato che la vera pratica religiosa è utile per un cambiamento di mentalità e di vita. Non può essere usata come strumento di trattamento specifico dall'equipe, per non distruggerla in se stessa
- art.26: Il detenuto ha il diritto di praticare il culto, avere l'istruzione e l'assistenza spirituale e religiosa. Si chiede il Ministro di Culto
- art.67: Visite autorizzate dalla legge: Ordinari e Ispettori dei Cappellani. Diritto del detenuto di incontrare i propri ministri di culto della propria religione e, per i cattolici, un Ministro di culto diverso dal Cappellano.

Anche nel Regolamento di Esecuzione:

- art.58: Norme pratiche per la libertà religiosa di ogni detenuto
- art.116: Visite dei Ministri di Culto

C'è poi la Legge 68/82 "Trattamento giuridico dei Cappellani".

Questo del professare la propria religione è un diritto inalienabile e non una attività in senso giuridico.

E) Diritto al reinserimento sociale.

Il fine è quello di promuovere attività utili al reinserimento sociale. Il grandissimo rilievo che la Costituzione, sin dai suoi primi noti articoli, dedica al lavoro, si riflette in ambito penitenziario nella centralità che il lavoro dei detenuti assume nell'applicazione del trattamento rieducativo (articolo 20 legge penitenziaria). Esso, come lo fu in passato, non è più afflittivo né costituisce una modalità di esecuzione della pena ma, in quanto rieducativo, deve essere produttivo, utile anche per un possibile sbocco in stato di libertà; è, infatti, particolarmente incentivato ai fini della già ricordata riduzione della recidiva penale.

Il detenuto lavoratore ha diritto ad uno specifico trattamento economico (mercede) ed a quello accessorio previsto per ogni lavoratore libero. Inoltre, gode di tutela infortunistica e di quella prevista per la sicurezza sul posto di lavoro.

Costituisce un obbligo per il condannato nella misura in cui l'Amministrazione è in grado di assicurarglielo, in questo senso, costituisce un vero e proprio diritto (limitato, purtroppo, dalla scarsità dei posti di lavoro). Per questo motivo, l'Amministrazione Penitenziaria ha il dovere di promuovere le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro e deve quindi prendere tutte le iniziative necessarie (a livello centrale e periferico).

Pertanto, numerose sono le sue forme organizzative:

1. *lavoro autonomo*, quando il detenuto acquista, a sue spese, le materie prime, trasformandole in prodotti finiti che saranno venduti sul libero mercato tramite la Direzione. Trattasi di lavori artigianali svolti in appositi locali e, talvolta, con le opportune cautele, anche nelle camere detentive;
2. *lavoro subordinato* alle dipendenze dell'Amministrazione. In questo ambito, sono di particolare rilievo i lavori domestici, ovvero quelli che assicurano i servizi dell'istituto (ricordiamo la preparazione e la distribuzione del vitto, la pulizia dei locali, il magazzino, la lavanderia). Vi sono, inoltre, lavorazioni gestite ed organizzate in economia da parte della Amministrazione; questa fornisce i locali, le attrezzature, il personale tecnico, provvedendo all'acquisto delle materie prime. I detenuti svolgono attività industriali (officina, fabbri, falegnami ...) oppure agricole, specie nelle colonie situate in isole più o meno grandi (Mamone, Is Arenas, Gorgona) oppure annesse ad istituti fuori dei centri abitati.
3. *lavorazioni gestite da privati* (imprese cooperative e di solidarietà sociale). In questo caso l'Amministrazione fornisce i locali e le attrezzature mentre la organizzazione e la gestione delle lavorazioni sono a carico dell'impresa. I detenuti sono assunti direttamente da questa e ne risultano dipendenti. Per incentivare le imprese ad assumere detenuti e prendersi in carico le lavorazioni (anch'esse industriali o agricole), la legge 22 giugno 2000, n.193 (legge Smuraglia), ha previsto agevolazioni contributive e sgravi fiscali.

Le ipotesi di lavoro così brevemente descritte costituiscono tipologie svolte all'interno dell'istituto di pena. Quando un detenuto svolge il proprio lavoro fuori dall'istituto alle dipendenze altrui, si tratta di lavoro all'esterno, previsto dall'art.21 della legge penitenziaria. Tale tipo di lavoro, inserito opportunamente dal legislatore per supplire alla storica carenza di lavoro in carcere, costituisce una forma di trattamento avanzato che non preclude lo stato di detenzione del soggetto. Presuppone uno specifico provvedimento del Direttore dell'istituto, dopo un'attenta osservazione da parte del gruppo di operatori penitenziari preposto; tale provvedimento deve essere approvato dal competente Magistrato di Sorveglianza.

b) La realtà pratica

Nella conduzione dell'Esecuzione della pena, benché l'Ordinamento Penitenziario Italiano (legge 354/75 e relativo Regolamento di Esecuzione del 2000) sia ben fatto, forse uno dei migliori d'Europa, in pratica non vengono sempre rispettati tutti i diritti riconosciuti dalla legge. L'Italia, per questo, ha avuto dei richiami dagli Organismi Europei.

La legge del '75, che prevede certe strutture e del personale qualificato, nella maggioranza dei casi viene ad essere attuata in strutture vecchie ed inadeguate e con personale non bene formato professionalmente.

Certo, dal 1975 sono stati fatti molti mutamenti strutturali: furono costruite carceri nuove; si è provveduto con più impegno alla formazione del personale (ci sono 10 Scuole di Formazione ed Aggiornamento); si è allargato l'ingresso della comunità esterna e degli Organismi esterni (Volontari, Regioni, Comuni, etc); si è provveduto a portare e ad intensificare l'intervento sanitario; ad istituire Corsi scolastici fino a livello Universitario; a favorire il lavoro. Ci sono Istituti o Sezioni di detenzione attenuata, soprattutto per tossico-dipendenti.

Ci sono leggi per l'esecuzione esterna della pena.

Comunque è grave attualmente il sovraffollamento: bisogna vedere le cause di ciò anche a livello Europeo. Non c'è lavoro per tutti; esiste promiscuità; non sono applicate se non con difficoltà le misure alternative alla pena interna. Manca, in ruoli importanti, il numero sufficiente di operatori.

B - FASE INVESTIGATIVA E PROCESSUALE

L'Amministrazione della Giustizia non consiste solo nel Carcere, che è lo strumento di esecuzione della pena comminata dalla Magistratura Giudicante, ma anche nell'attività investigativa (non è ammessa la tortura per legge) e processuale di ricerca della responsabilità penale e della commistione della pena.

a) Leggi

In Italia il Codice di Procedura Penale e il Codice Penale di per sé, in conformità col dettato Costituzionale, per la maggior parte dei casi sono rispettosi dei diritti dell'uomo investigato e

processato. Però anche se è stata abolita la pena di morte, è rimasta la pena dell'ergastolo e le pene detentive lunghe. Però ci sono le alternative alle pene interne.

Sarebbe questo un campo su cui indagare ulteriormente.

b) In pratica

In pratica poi nella fase investigativa e processuale in Italia non vengono sempre rispettati i diritti degli imputati: processi lunghi; difesa mancante di fatto e non rispettata in processi con finalità politiche; tempi non rispettati.

I Procuratori sono Magistrati come i Magistrati giudicanti, con possibilità di passaggio di ruoli. E accedono tutti per concorso e sono pienamente indipendenti dal Potere politico. Benché poi invadano il campo della politica.

4) Interventi della Segreteria di Stato Vaticana

Dal 25 al 27 novembre 2004 si è svolta a Roma la Conferenza dei Capi delle Amministrazioni Penitenziarie dei 45 Stati facenti parte dell'Unione Europea, indetto dal Consiglio d'Europa attraverso il Comitato Europeo per i Problemi Criminali, che ha trattato le tematiche della pena detentiva di lunga durata, delle alternative alla carcerazione e soprattutto del progetto di rinnovamento delle Regole Minime relative al trattamento dei detenuti.

La Santa Sede, invitata a partecipare, ha nominato l'Ispettore Generale dei Cappellani Italiani come suo Rappresentante.

Come tale ho riferito alla Santa Sede che nel Progetto di riforma delle "Regole minime penitenziarie europee" erano state portate modifiche qualitative riguardanti il diritto dell'uomo detenuto a professare la propria religione.

Qui devo notare che anche le leggi del vero Stato laico riconoscono il diritto inalienabile di ogni detenuto a praticare la propria religione. La presenza della Chiesa, da un punto di vista anche laico e giuridico è giustificata e voluta perché il detenuto ha il diritto di professare e praticare la propria religione nelle forme e modalità dovute. Se da una parte il Cappellano in virtù della missione di Cristo deve evangelizzare anche i detenuti, dall'altra, dal punto di vista dello Stato, il suo ingresso in carcere è un dovere grave per soddisfare il diritto del detenuto.

Le gravi modifiche del progetto portate alle leggi europee esistenti, sono: l'eliminazione degli articoli 46, 47, n.1,2,3, intitolati "Assistenze religiose morali", sostituito con l'articolo 26 intitolato "Libertà di pensiero, di coscienza e di religione", composto di poche righe in cui si riconosce al detenuto il diritto di libertà di religione e di pratica, ma toglie qualsiasi riferimento al rappresentante della religione (Ministro di culto), il che è essenziale invece nella pratica di molte religioni.

La Santa Sede mi ha incaricato di leggere un suo documento al riguardo chiedendo di non modificare la legge esistente.

5) Mie considerazioni

Mi chiedo se in base al riconoscimento, anche da parte della legge, della dignità dell'uomo detenuto, soggetto di diritti e di doveri, la struttura detentiva in sé possa salvaguardare questa dignità e soddisfare e rispettare i diritti inalienabili.

Io dico di no, non lo può.

Prima da un punto di vista teorico: il carcere limita moltissimo, per non dire "toglie", la libertà fisica all'uomo detenuto e con la libertà tolta si tolgono, di fatto, altri diritti, si distrugge l'Uomo. Il Carcere è struttura anti-umana e anti-cristiana.

Poi, anche dal punto di vista pratico. Noi Cappellani viviamo ogni giorno la sofferenza del non rispetto della dignità della persona del detenuto e del non rispetto dei suoi diritti, sia da parte delle strutture che della conduzione della vita del carcere. È vero che l'uomo è condannato alla pena del carcere perché ha commesso dei reati e anche gravi e ripugnanti, ma tuttavia rimane uomo e persona.

Per cercare di risolvere questo problema, e cioè il dovere dello Stato di Amministrare la Giustizia e il rispetto della dignità dell'uomo detenuto soggetto di diritti, mi sembra si debba spostare il problema sul modo di gestire la Giustizia. Il discorso cade sulla Pena: è questo, di comminare una pena, l'unico modo di fare Giustizia?

Lo Stato ha il diritto di punire? Cioè, lo Stato, che ha il diritto di amministrare la Giustizia, deve (farlo solo "punendo"?) deve per forza solo "punire" il reo (il reato)? il violatore della legge, con una pena che è poi il carcere?

Per amministrare la Giustizia lo Stato deve per forza rispondere al male del reato con un altro male? Il carcere, la punizione, l'afflizione, la vendetta, anche se a parole lo Stato intende, almeno da noi, dare una pena retributiva, che di fatto è sempre afflittiva, vendicativa, distruttiva.

Allora, chiedendovi se lo Stato ha il diritto di punire (ed io dico di no!), affermo che sarebbe più giusto, per risolvere il problema della compatibilità tra giustizia penale e rispetto dell'Uomo, anche se reo, che si amministrasse la Giustizia non con la Pena (carcere, ergastolo, pena di morte, etc) ma obbligando il reo a riparare il male fatto compiendo il reato, a restituire, a ricostruire. Inoltre lo Stato dovrebbe trovare le cause, personali e sociali, che stanno a monte di ogni reato e deve aiutare il reo a ricostruire anche interiormente la propria vita.

Molto importante è la Prevenzione a tutti i livelli, personale e sociale.

Il Carcere dovrebbe restare l'estrema *ratio* per chi non volesse riparare, restituire, ricostruire e volesse continuare a delinquere e quindi non volesse cambiare vita. Così si rispetterebbe la dignità della persona colpevole e detenuta, giocando sul suo senso di responsabilità, sulla sua libertà e rispettando così i suoi diritti inalienabili e fondamentali. Inoltre si riparerrebbero le vittime dei reati.

6) Proposte operative

Alla fine di questo Seminario si dovrebbe:

- 1) Sistemare e sintetizzare tutto il materiale raccolto perché possa essere fatto conoscere ed usato a tutti i livelli
- 2) Fare una mappa delle legislazioni penali di tutti gli Stati
- 3) Fare una mappa di come in realtà vengono o non vengono rispettati i diritti inalienabili e la dignità dei detenuti
- 4) Analizzare le cause di queste trasgressioni sia legislative che pratiche
- 5) Fare conoscere ai Vescovi ed alle Conferenze Episcopali i risultati di questo Seminario e pregare di farli conoscere sia ai cristiani che alla Società ed allo Stato, stimolando a rimediare
- 6) Fare conoscere questi risultati all'ONU ed alla Unione Europea
- 7) Fare conoscere a livello Internazionale il Messaggio del Papa del 9 luglio 2000 in occasione del Giubileo nelle Carceri. In esso ci sono idee, stimoli, denunce
- 8) Non si può parlare dei diritti dei detenuti estrapolandoli dal contesto della società, della malavita organizzata, della sicurezza dei cittadini, dei diritti delle vittime. Inoltre si deve ricordare che l'uomo detenuto ha anche dei doveri, come tutti.

Non consideriamo l'uomo detenuto un uomo di serie B chiamandolo o considerandolo "poverino", "ultimo". È sempre un uomo.